

SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Premessa

Il presente regolamento è il risultato di un'attività proposta e coordinata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, in sinergia con la Provincia di Treviso, il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto (ARPAV), con il contributo dei rispettivi esperti.

Il Gruppo di Lavoro si è posto l'obiettivo di redigere uno schema di regolamento unificato, che possa costituire una base di riferimento per i Comuni, in recepimento della normativa di rango superiore in materia di inquinamento acustico, completo, facilmente applicabile e comprensibile da Tecnici Comunali, Aziende, Cittadini e Professionisti.

L'adozione di un regolamento unificato in un territorio più ampio rispetto a quello comunale consente una uniformità di gestione delle problematiche.

Particolare attenzione è stata posta per ridurre al minimo gli adempimenti richiesti, sia per le Aziende che per i Comuni, allegando modulistica idonea ad autocertificare le situazioni più semplici.

Il Comune potrà ovviamente intervenire personalizzando specifici passaggi del presente Regolamento (alcuni di questi sono stati evidenziati con colore azzurro), ad esempio modificando gli orari e le tempistiche proposte, in relazione alle esigenze del proprio territorio.

La parte di regolamento relativa ai Requisiti Acustici Passivi viene gestita con un documento a parte, allo stato attuale disponibile presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso.

Il Gruppo di Lavoro

Franco Andolfato - Fisico, ex dirigente Arpav (Unità Operativa Agenti Fisici Arpav di Treviso e successivamente UO Agenti Fisici per le province di Rovigo, Vicenza e Verona)

Paolo Bidoli - Fisico, Tecnico della Prevenzione Referente per l'inquinamento acustico, UO Agenti Fisici ARPAV

Roberto Bonaventura - Dirigente, Comune di Treviso

Chiara Botteon - Responsabile Ufficio Inquinamento Acustico, Provincia di Treviso

Marco Bresolin - Ingegnere Consulente e progettista, Tecnico competente in acustica, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso

Assunta De Luca - Responsabile U.O. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) Provincia di Treviso e Referente Gruppo Edilizia Ambiente e Territorio Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

Barbara Fiume - Funzionario Ufficio Tutela dal rumore, Comune di Treviso

Maura Gallina - Responsabile Ufficio Ambiente, Comune di Castelfranco Veneto

Alessia Grespan - Coordinatrice Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

Renato Salvalaggio - Ingegnere Consulente e progettista, Tecnico competente in acustica, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso

Massimiliano Scarpa - Ingegnere Consulente e progettista, Tecnico Competente in Acustica

Riccardo Sutto - Ex Comandante di Polizia Locale, componente Gruppo di lavoro in Area Polizia Locale Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

**STEMMA
DEL COMUNE**

Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del ____/____/____

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del ____/____/____

INDICE

TITOLO I	PRINCIPI GENERALI	5
Art. 1	Finalità	5
Art. 2	Ambito di applicazione	5
Art. 3	Competenze del Comune	5
Art. 4	Qualifica professionale di Tecnico Competente in Acustica	6
Art. 5	Piano di Classificazione Acustica e coordinamento con gli strumenti urbanistici comunali	7
TITOLO II	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO	7
Art. 6	Note introduttive	8
CAPO I	DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)	8
Art. 7	Campo di applicazione	8
Art. 8	Modalità di redazione della DPIA	10
Art. 9	Disposizioni per le categorie di imprese (PMI) di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005	11
Art. 10	DPIA semplificata	13
CAPO II	VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (VIA)	14
Art. 11	Campo di applicazione	14
Art. 12	Modalità di redazione della VIA	14
CAPO III	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)	15
Art. 13	Campo di applicazione	15
Art. 14	Modalità di redazione della VPCA	15
Art. 15	VPCA semplificata	16
TITOLO III	EMISSIONI SONORE DA ATTIVITÀ TEMPORANEE	17
CAPO I	CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI	17
Art. 16	Campo di applicazione	17
Art. 17	Disposizioni di carattere generale	18
Art. 18	Cantieri a medio impatto	19
Art. 19	Cantieri ad alto impatto	19

CAPO II	MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO	
	20	
Art. 20	Campo di applicazione	20
Art. 21	Disposizioni di carattere generale	20
Art. 22	Manifestazioni temporanee a basso impatto	21
Art. 23	Manifestazioni temporanee a medio impatto	21
Art. 24	Manifestazioni temporanee ad alto impatto	22
Art. 25	Esenzioni	23
TITOLO IV	ULTERIORI DISPOSIZIONI	25
Art. 26	Rumori e suoni nelle abitazioni	25
Art. 27	Segnalazioni di sirene e allarmi	25
Art. 28	Dispositivi acustici antifurto	25
Art. 29	Pubblici esercizi e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande	26
Art. 30	Macchine da giardinaggio	26
Art. 31	Pubblicità fonica	26
Art. 32	Dissuasori acustici per l'allontanamento di animali	26
Art. 33	Cannoni a onde d'urto per la difesa antigrandine	27
Art. 34	Botti, petardi e fuochi d'artificio da parte di privati	27
Art. 35	Attività motoristiche	27
Art. 36	Altre sorgenti sonore	28
TITOLO V	CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	29
Art. 37	Controlli	29
Art. 38	Sanzioni amministrative	29
TITOLO VI	ENTRATA IN VIGORE	31
Art. 39	Norme transitorie e finali	31
TITOLO VII	ALLEGATI	32

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

Con il presente Regolamento il Comune di _____ attua la disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera e) della L. 26/10/1995, n.447 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico", indicando i limiti vigenti nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo, le fasce orarie di riferimento e la documentazione tecnica da predisporre e/o presentare ai competenti uffici comunali ai fini della realizzazione o modifica delle costruzioni, dell'installazione di nuovi impianti e dell'esercizio di attività, nelle forme ordinaria o temporanea.

Art. 2 Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le competenze del Comune in materia di inquinamento acustico, ai sensi dei riferimenti di legge e delle definizioni riportati in ALLEGATO A.
- 2) Si applica a tutte le sorgenti di rumore fisse e mobili, permanenti e temporanee, nel funzionamento diurno e/o notturno, nel rispetto dei limiti assoluti e differenziali e delle condizioni di deroga eventualmente autorizzate dal Comune.
- 3) La tutela dall'inquinamento acustico nell'ambiente esterno si esercita su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali, che utilizzino macchinari mobili con carattere di temporaneità.
- 4) Sono escluse dalla presente disciplina le valutazioni inerenti il rumore negli ambienti di lavoro, secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 3 Competenze del Comune

- 1) Secondo le disposizioni della Legge n. 447/1995, è di competenza del Comune:
 - a) la classificazione acustica del territorio comunale e il suo coordinamento con gli strumenti urbanistici adottati;
 - b) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico nell'ambito dei procedimenti amministrativi finalizzati alla formalizzazione dei titoli abilitativi relativi ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e a servizi commerciali polifunzionali, nonché di provvedimenti che abilitino alla loro utilizzazione e di quelli di autorizzazione o licenza all'esercizio di attività produttive;

- c) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
 - d) il controllo amministrativo sull'osservanza
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse,
 - della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto,
 - della corrispondenza della documentazione di impatto acustico alla normativa vigente;
 - dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge Quadro e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della stessa;
 - e) il rilascio di autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dallo stesso Comune;
 - f) l'adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico;
 - g) la facoltà di individuare, in presenza di territori con rilevante interesse paesaggistico-ambientale, livelli di esposizione al rumore più bassi di quelli stabiliti con decreto statale;
 - h) l'adozione di piani di risanamento acustico, nei casi previsti dalla Legge Quadro n. 447/1995.
- 2) Il Comune, seguendo le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 135 del 7 maggio 2024 e anche sulla base di valutazioni di carattere socio-economico, propone alla Regione le zone silenziose in aperta campagna individuate sul proprio territorio. Qualora nessuna zona silenziosa venga individuata, il Comune ne dà comunicazione all'Ente predetto.
- 3) Qualora richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della Legge 3 marzo 1987, n. 59, con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Art. 4 Qualifica professionale di Tecnico Competente in Acustica

- 1) Il D.Lgs n. 42/2017 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA).
- 2) Secondo la Legge n. 447/1995, il Tecnico Competente in Acustica è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare il rispetto dei valori stabiliti dalla normativa, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

- 3) Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avvalendosi delle Regioni, provvede alla gestione e alla pubblicazione dell'Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica.
- 4) Ai fini del presente Regolamento la figura del "Tecnico Competente" risulta idonea a:
 - a) realizzare tutti i tipi di misura, sia in ambiente esterno che in ambiente interno;
 - b) valutare il rispetto dei limiti di legge, identificare i livelli generati da specifiche sorgenti, valutare l'incertezza di misura, scorporare e comporre distinte quote di rumorosità, effettuare elaborazioni statistiche avanzate della rumorosità misurata e utilizzare tecniche di calcolo previsionale;
 - c) realizzare accertamenti strumentali relativi al collaudo in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici o dei suoi componenti;
 - d) proporre interventi correttivi e di bonifica con cognizione dei rapporti costi/benefici;
 - e) predisporre Piani di Classificazione Acustica correlabili con gli altri strumenti di programmazione del territorio;
 - f) gestire i programmi di intervento a livello urbano e territoriale, per progettare piani di risanamento e adottare le possibilità offerte dai modelli di simulazione;
 - g) redigere la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), la Valutazione di Impatto Acustico (VIA) e la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA).

Art. 5 Piano di Classificazione Acustica e coordinamento con gli strumenti urbanistici comunali

- 1) A seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti, il Comune provvede alle necessarie modifiche al Piano di Classificazione Acustica.
- 2) Il Comune provvede al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel Piano di Classificazione Acustica.
- 3) L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale può avvenire anche contestualmente all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) del Piano degli Interventi, limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 6 Note introduttive

La documentazione in materia di impatto acustico, prevista dalla Legge Quadro n. 447/1995, è così distinta in relazione allo specifico scenario acustico analizzato.

Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA): documento tecnico richiesto nella fase di progettazione di un'opera - ovvero nell'ambito del procedimento amministrativo di legittimazione della stessa - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui andrà a collocarsi (art. 8, comma 2 e comma 4, della Legge Quadro n. 447/1995 - DDG ARPAV n. 3/2008).

Valutazione di Impatto Acustico (VIA): documento tecnico richiesto al fine di valutare le emissioni sonore di sorgenti / attività già esistenti (DDG ARPAV n. 3/2008).

Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA): documento tecnico predisposto al fine di stabilire se lo stato acustico di un'area sia idoneo alla realizzazione di determinati insediamenti. Per clima acustico si intende l'insieme dei livelli sonori riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato. (art. 8, comma 3, della Legge Quadro n. 447/1995 - DDG ARPAV n. 3/2008).

CAPO I DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)

Art. 7 Campo di applicazione

- 1) La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), deve essere redatta per la realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento, avvio, o estensione al periodo notturno (22.00 - 06.00) dell'orario di esercizio delle seguenti opere:

- a) progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi e ricreativi;
- g) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Va inoltre presentata ai fini del rilascio di:

- h) titoli abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - i) provvedimenti che abilitino all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture citati al punto precedente;
 - j) licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
- 2) Il documento va presentato nell'ambito dei procedimenti amministrativi finalizzati alla formalizzazione del titolo abilitativo propedeutico alla realizzazione di uno specifico intervento edilizio o allo svolgimento di un'attività, anche nel caso di subentro a un esercizio esistente.
- 3) Qualora vi siano state modifiche in corso d'opera, o nella DPIA presentata all'atto della richiesta del titolo abilitativo fossero presenti motivate esclusioni nella valutazione dei parametri previsti, contestualmente alla Segnalazione Certificata di Agibilità o di altro procedimento amministrativo finalizzato all'uso delle strutture edilizie o al rilascio della licenza all'esercizio di un'attività, va presentata una DPIA aggiornata.
- 4) Nel subentro ad un'attività esistente la DPIA può essere sostituita da una dichiarazione attestante il rispetto dei vigenti limiti di rumorosità, come da modulo ALLEGATO B, a firma del titolare e di un Tecnico Competente in Acustica, qualora si presentino contemporaneamente le seguenti condizioni:
- a) l'attività precedente abbia depositato presso il Comune specifica DPIA (o VIA) a distanza di non più di 5 anni e l'istruttoria si sia conclusa positivamente;
 - b) la nuova gestione non modifichi gli elementi che possano influire sulle emissioni sonore, quali ad esempio le dimensioni dell'edificio e degli spazi utilizzati, l'impiantistica e gli orari di esercizio;
 - c) non siano sopraggiunti nuovi ricettori.

Art. 8 Modalità di redazione della DPIA

- 1) La DPIA va redatta da un Tecnico Competente in Acustica secondo i criteri indicati dal "Titolo uno" delle *"Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95"* e delle *"Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/1995"*, documenti approvati con Delibera del Direttore Generale di ARPAV n. 3 del 29/1/2008 e pubblicati sul Bollettino della Regione Veneto n. 92, del 7/11/2008.
- 2) L'elaborato deve permettere il confronto tra lo scenario dello stato di fatto (opere o attività in progetto assenti) e quello di progetto (opere o attività in progetto presenti), distinguendo la quota di rumorosità indotta dalla sola attuazione del progetto rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore, già presenti sul territorio.
- 3) Qualora, ancora in fase progettuale, la DPIA dimostri un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati, la documentazione deve comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi atti a mantenere le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, la realizzazione dei quali costituisce condizione necessaria alla formalizzazione del titolo abilitativo all'utilizzo dell'opera e/o all'esercizio della nuova attività.
- 4) Nella DPIA dovranno essere indicate le scelte adottate al fine di minimizzare l'impatto acustico dell'opera nei confronti degli ambienti abitativi ⁽¹⁾ e delle aree maggiormente esposte, uniformandosi ai seguenti principi generali.
 - a) Nella progettazione degli edifici, le installazioni impiantistiche, gli ambienti nei quali sia prevedibile l'utilizzo di macchinari e le relative aperture verso l'esterno, andranno preferibilmente posizionati sui lati della costruzione che comportano minore impatto nei confronti dei ricettori.
 - b) Le aree esterne sulle quali siano prevedibili attività di carico-scarico o la movimentazione di mezzi andranno collocate in ambiti tali da ridurre l'impatto acustico nei confronti dei ricettori, tenuto conto dell'attenuazione a distanza e della schermatura da parte di strutture esistenti e/o dello stesso edificio in progetto.
- 5) Ai fini della valutazione devono essere considerate anche le strutture edilizie contenenti ambienti abitativi ⁽²⁾, o le aree esterne attrezzate per la permanenza di persone, non ancora realizzate, ma per le quali, alla data di presentazione della DPIA, sia concluso l'iter di autorizzazione.
- 6) Le valutazioni sul rispetto dei limiti vanno riferite ad aree collocate all'esterno del confine di pertinenza dell'attività produttiva in esame o dell'opera di progetto.
- 7) La DPIA potrà non contenere tutte le informazioni e le analisi normalmente previste, a patto che ne venga data adeguata giustificazione tecnica.

⁽¹⁾ Cfr. definizione di "ambiente abitativo", al punto 1) delle Definizioni in Allegato A.

⁽²⁾ Cfr. definizione di "ambiente abitativo", al punto 1) delle Definizioni in Allegato A.

- 8) Il Comune potrà richiedere le integrazioni ritenute necessarie, anche al fine di evitare che a lungo termine le nuove opere/attività possano determinare il superamento dei valori di qualità di cui all'art. 7 del DPCM 14/11/1997 e si possa determinare un incremento dei livelli sonori nelle aree di quiete individuate ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 194/2005.
- 9) Il Comune potrà inoltre richiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici nella fase di "post operam", allo scopo di verificare la rumorosità indotta dall'entrata in esercizio dell'impianto/infrastruttura/attività, in corrispondenza delle aree e dei ricettori maggiormente esposti, verificando le stime previsionali e gli effetti delle mitigazioni eventualmente apportate, nelle condizioni di massima emissione sonora e di usuale operatività.

Art. 9 Disposizioni per le categorie di imprese (PMI) di cui all'art. 2 del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005

- 1) L'art. 4 del DPR n. 227/2011 esclude le "attività a bassa rumorosità" elencate nella seguente tabella dall'obbligo di presentare la DPIA.

"Attività a bassa rumorosità" elencate nell'Allegato B del DPR n. 227/2011

1. Attività alberghiera.	26. Piercing e tatuaggi.
2. Attività agro-turistica.	27. Laboratori veterinari.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).	28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
4. Attività ricreative.	29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
5. Attività turistica.	30. Lavanderie e stirerie.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.	31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
7. Attività culturale.	32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.	33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
9. Palestre.	34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
10. Stabilimenti balneari.	35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
11. Agenzie di viaggio.	36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
12. Sale da gioco.	37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
13. Attività di supporto alle imprese.	38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
14. Call center.	39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
15. Attività di intermediazione monetaria.	40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.	41. Liuteria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.	42. Laboratori di restauro artistico.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.	43. Riparazione di beni di consumo.
19. Attività di informatica - software.	44. Ottici.
20. Attività di informatica - house.	45. Fotografi.
21. Attività di informatica - internet point.	46. Grafici.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).	
23. Istituti di bellezza.	
24. Estetica.	
25. Centro massaggi e solarium.	

- 2) La possibilità di non produrre la documentazione di impatto acustico non assolve dal rispetto dei limiti normativi nell'esercizio delle attività.
- 3) L'esenzione dall'obbligo di presentare la DPIA non si applica al caso di *"ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari"*, attività evidenziate in grassetto nella precedente tabella, qualora nel loro esercizio si faccia uso di impianti di diffusione sonora, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- 4) Per le Piccole Medie Imprese (PMI) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, qualora la rumorosità generata non superi i limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica comunale e i limiti differenziali di immissione del DPCM 14/11/1997, ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, la DPIA può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da modulo ALLEGATO C al presente Regolamento, da trasmettere all'esame del Comune.
- 5) Relativamente alle dichiarazioni di cui al punto che precede, ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo il Comune può richiedere documentazione di impatto acustico integrativa.

Art. 10 DPIA semplificata

- 1) A esclusione degli impianti adibiti ad attività industriale o produttiva, nel caso di attività che non impieghino macchinari o impianti rumorosi, non generino rumorosità di tipo antropico e non inducano aumenti significativi di flussi di traffico, la documentazione di impatto acustico in forma semplificata può essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica, indicando:
 - a) una descrizione dell'opera o dell'attività e del territorio interessato, specie in corrispondenza dei ricettori o delle aree più vicine;
 - b) l'indicazione dei valori limite stabiliti per l'area di progetto e di collocazione dei ricettori;
 - c) considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni sonore nell'ambiente esterno e verso gli ambienti abitativi ⁽³⁾.
- 2) La procedura semplificata non può essere utilizzata qualora l'impatto acustico ricada su ricettori o aree collocate nella classe acustica I dal Piano di Classificazione Acustica Comunale, oppure su ospedali, case di cura e di riposo, scuole.
- 3) Qualora non siano ancora disponibili informazioni relative alle sorgenti di rumore o alle attività previste dal progetto, sarà sufficiente che la documentazione riporti:
 - a) rappresentazioni planimetriche dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/infrastruttura, con indicati i dati informativi sul territorio, le destinazioni d'uso urbanistiche, anche delle aree limitrofe, e la posizione dei ricettori più vicini alla futura attività;
 - b) la specifica dei valori limite di rumore vigenti per l'area di progetto e per le aree limitrofe al nuovo impianto/infrastruttura/attività;
 - c) l'indicazione dei locali previsti nel nuovo edificio e delle proprietà fonoisolanti delle strutture di facciata (pareti e coperture);
 - d) la descrizione delle aree destinate a viabilità di servizio e a parcheggio, e l'individuazione della rete stradale esistente che sarà interessata dal traffico indotto dall'attività in progetto o di prossimo insediamento.
- 4) Nei casi di cui al precedente punto, la documentazione di impatto acustico dovrà essere aggiornata e integrata all'atto della presentazione della specifica domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività, in modo da tenere conto delle informazioni aggiuntive, una volta disponibili, relative alle sorgenti e alle attività rumorose.

⁽³⁾ Cfr. definizione di "ambiente abitativo", al punto 1) delle Definizioni in Allegato A.

CAPO II VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (VIA)

Art. 11 Campo di applicazione

La Valutazione di Impatto Acustico (VIA) viene richiesta, anche al di fuori del campo di applicazione dell'art. 8 della Legge Quadro n. 447/1995 per valutare le emissioni sonore di sorgenti e attività già esistenti.

Art. 12 Modalità di redazione della VIA

- 1) La VIA va redatta da un Tecnico Competente in Acustica secondo i criteri indicati dal "Titolo due" delle *"Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95"* e delle *"Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/1995"*, documenti approvati con Delibera del Direttore Generale di ARPAV n. 3 del 29/1/2008 e pubblicati sul Bollettino della Regione Veneto n. 92, del 7/11/2008.
- 2) Qualora la VIA dimostri un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati, la documentazione deve comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a mantenere i livelli di emissione e di immissione assoluti e differenziali entro i limiti, la realizzazione dei quali costituisce condizione necessaria all'utilizzo dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, o alla formalizzazione del titolo abilitativo.
- 3) Le valutazioni sul rispetto dei limiti vigenti vanno riferite ad aree collocate all'esterno del confine di pertinenza dell'attività o dell'opera in esame.
- 4) La Valutazione di Impatto Acustico potrà non contenere tutte le informazioni e le analisi normalmente previste, a patto che ne venga data adeguata giustificazione tecnica.

CAPO III VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)

Art. 13 Campo di applicazione

- 1) La Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA) va presentata nell'ambito dell'iter amministrativo finalizzato all'autorizzazione / approvazione / formalizzazione del titolo abilitativo delle seguenti tipologie di opere:
 - a) scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - b) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere di cui all'art. 8, comma 2, della Legge n. 447/1995, per le quali si richieda la predisposizione di una documentazione di impatto acustico;
- 2) Con riferimento alle destinazioni di cui al comma precedente, la VPCA è necessaria per i seguenti interventi:
 - a) costruzione di nuovi edifici, anche singoli;
 - b) interventi di ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione;
 - c) ampliamento di unità residenziali che determini l'incremento del numero delle unità immobiliari;
 - d) ampliamento delle opere di cui al comma 1, lettera a);
 - e) mutamento della destinazione d'uso, anche di singole unità immobiliari.

Art. 14 Modalità di redazione della VPCA

- 1) La VPCA va redatta da un Tecnico Competente in Acustica secondo i criteri indicati dal "Titolo tre" delle "Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95" e delle "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/1995", documenti approvati con Delibera del Direttore Generale di ARPAV n. 3 del 29/1/2008 e pubblicati sul Bollettino della Regione Veneto n. 92, del 7/11/2008.
- 2) Qualora la valutazione dimostri il mancato rispetto dei limiti vigenti, il Comune può:
 - a) negare il rilascio del titolo abilitativo edilizio;
 - b) prescrivere la realizzazione di modifiche progettuali atte a evitare la presenza di ricettori in aree con livelli sonori superiori ai limiti;
 - c) prescrivere la realizzazione di interventi di mitigazione acustica, attivi o passivi, a protezione dei ricettori, in modo che presso questi ultimi i livelli sonori siano mantenuti al di sotto dei limiti prescritti;

- d) concedere il titolo abilitativo edilizio e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, identificando i soggetti responsabili del risanamento e i tempi per la sua realizzazione.

Art. 15 VPCA semplificata

- 1) In assenza di sorgenti sonore e nel caso di aree o edifici in progetto posti esternamente alle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto, a distanza da queste ultime tali da rendere trascurabile il contributo alla rumorosità ambientale determinato dalle immissioni del traffico, la Valutazione Previsionale del Clima Acustico può limitarsi a riportare le seguenti indicazioni:
 - a) una descrizione del territorio interessato e delle eventuali sorgenti di futura realizzazione, specie in corrispondenza dei ricettori o delle aree di progetto maggiormente esposte;
 - b) l'indicazione dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente per l'area di progetto e le aree limitrofe;
 - c) considerazioni, anche qualitative, che giustifichino la reale trascurabilità dei livelli di rumorosità ambientale che caratterizzano il territorio e gli ambienti abitativi indagati.
- 2) La procedura semplificata non può essere utilizzata in presenza di:
 - a) ricettori o aree collocate nella classe acustica I dal Piano di Classificazione Acustica Comunale;
 - b) ricettori residenziali o comunque soggetti a specifica tutela, quali ad esempio scuole, ospedali, case di cura, case di riposo o zone a specifica tutela ambientale inseriti nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto, anche nel caso in cui queste ultime non siano espressamente indicate nella cartografia del Piano di Classificazione Acustica.

TITOLO III EMISSIONI SONORE DA ATTIVITÀ TEMPORANEE

CAPO I CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Art. 16 Campo di applicazione

- 1) Il presente Capo si applica alle attività di cantiere definite al punto 6) delle Definizioni in ALLEGATO A al presente Regolamento, al fine di contenere l'inquinamento acustico generato nell'esecuzione di lavorazioni rumorose o nell'attivazione di specifiche sorgenti sonore, distinguendo tra cantieri a medio impatto e cantieri ad alto impatto.
- 2) Cantieri a medio impatto: cantieri che, pur superando i limiti previsti dal DPCM 14/11/1997, rispettino le successive condizioni.
 - a) Rientrano in una delle seguenti fattispecie:
 - cantieri finalizzati alla realizzazione di interventi in "attività di edilizia libera" e "subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata" di cui agli articoli 6 e 6-bis del DPR n. 380/2001;
 - cantieri finalizzati alla realizzazione di "interventi di manutenzione ordinaria", "interventi di manutenzione straordinaria", "interventi di restauro e di risanamento conservativo" e "interventi di ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 3 del DPR n. 380/2001, esclusi i casi della demolizione di edifici esistenti e degli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di edifici;
 - cantieri che si svolgano in ambiente esterno e per i quali sia dichiarata una durata non superiore a 30 gg. consecutivi (non prolungabile);
 - cantieri che si svolgano in ambiente esterno e la cui area di cantiere si trovi a distanza superiore a 50 m dalla facciata del ricettore più prossimo;
 - cantieri che nel corso del loro svolgimento rispettino i limiti di immissione in ambiente esterno stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale;
 - cantieri avviati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, anche in orari diversi da quelli citati al punto seguente.
 - b) Si svolgono nei seguenti orari:
 - cantieri edili o assimilabili: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00, il sabato dalle 8.00 alle 12.00;

- cantieri stradali o assimilabili: dalle 7.00 alle 19.00.

3) Cantieri ad alto impatto: cantieri che superino i limiti previsti dal DPCM 14/11/1997 e rientrino in una delle seguenti fattispecie:

- cantieri finalizzati alla realizzazione di "interventi di nuova costruzione" di cui alla lettera e), dell'art. 3, del DPR n. 380/2001 e di "interventi di ristrutturazione edilizia" di cui alla lettera d) dello stesso articolo, che prevedano la demolizione di edifici esistenti, con o senza ricostruzione.
- tutte le attività di cantiere che si svolgano in ambiente esterno e non siano classificabili come cantieri a basso impatto.

Art. 17 Disposizioni di carattere generale

- 1) All'interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali, finalizzati a minimizzare l'impatto acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi ⁽⁴⁾. I macchinari più rumorosi saranno preferibilmente utilizzati nelle ore centrali della mattina e del pomeriggio, comunque all'interno degli orari riportati all'art. 16, comma 2), lettera b) o dall'autorizzazione in deroga, utilizzando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro utilizzo (ad esempio: carterature, mirati posizionamenti in cantiere, ecc.). Si dovrà cercare di evitare la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose, limitando l'accensione dei macchinari all'effettivo tempo di utilizzo. Le sorgenti caratterizzate da emissioni direttive andranno preferibilmente collocate in posizioni tali da non incidere direttamente o per riflessione primaria verso i ricettori più esposti. Andranno inoltre evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi alle attività lavorative del cantiere.
- 2) Nel corso delle attività in deroga non si applicano i limiti assoluti e differenziali, né le penalizzazioni previste per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
- 2) La durata complessiva del cantiere, nonché i relativi orari, il nominativo del capocantiere e un recapito telefonico, devono essere resi noti all'interno del cartello di cantiere, integrando i contenuti minimi stabiliti dall'articolo 89, comma 1, del DPR n. 81/2008.
- 3) In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
- 4) Il Comune eseguirà l'attività di controllo, anche a seguito di specifiche segnalazioni.

⁽⁴⁾ Cfr. definizione di "ambiente abitativo", al punto 1) delle Definizioni in Allegato A.

Art. 18 Cantieri a medio impatto

- 1) Lo svolgimento delle attività di cantiere a medio impatto, come definite all'art. 16, comma 2), si intende autorizzato in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997, senza richiedere alcun adempimento ai fini del presente Regolamento.

Art. 19 Cantieri ad alto impatto

- 1) Le attività di cantiere ad alto impatto, come definite all'art. 16, comma 3), possono svolgersi a seguito della presentazione di specifica istanza di autorizzazione in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997.
- 2) La richiesta di deroga deve essere presentata almeno **30 giorni prima** dell'inizio dell'attività, sottoscritta dall'esecutore dei lavori, compilando lo specifico modulo ALLEGATO D al presente Regolamento, al quale allegare la seguente documentazione:
 - a) Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), comprendente una descrizione delle misure di mitigazione che si intendano porre in atto nel corso dell'attività di cantiere,
 - b) cronoprogramma dei lavori;
 - c) nominativo e recapito telefonico del capocantiere, responsabile delle attività rumorose.
- 3) Le lavorazioni rumorose al di fuori degli orari riportati all'art. 16, comma 2), lettera b) sono autorizzate solamente in relazione a motivate esigenze di natura tecnica, sicurezza o mobilità.
- 4) Il Comune, valutate le motivazioni, rilascia (o eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga indicando il tempo di validità della stessa e prescrive l'adozione di misure di contenimento dell'impatto.
- 5) Qualora il Comune non si esprima **entro 30 gg** dalla presentazione della richiesta di deroga, questa si ritiene accolta per silenzio assenso.
- 6) Il Comune può richiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici nel corso dell'attività di cantiere, allo scopo di verificare la rumorosità emessa in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti, le stime previsionali e gli effetti delle mitigazioni eventualmente previste o richieste.
- 7) Copia dell'autorizzazione in deroga ⁽⁵⁾ e/o della specifica richiesta di deroga va conservata sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato dei controlli.

⁽⁵⁾ Cfr. ALLEGATO da predisporre a carico del Comune.

CAPO II MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Art. 20 Campo di applicazione

- 1) Il presente Capo disciplina le immissioni sonore generate da manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, le quali comprendono:
 - a) i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festival, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive e gli eventi assimilabili ai precedenti, che si svolgano in ambiente aperto o in edifici o strutture non predisposte e finalizzate allo scopo;
 - b) le attività accessorie esercitate presso pubblici esercizi, quali le attività di intrattenimento o di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e le attività a queste similari che siano a supporto dell'attività principale licenziata o si svolgano nell'area di pertinenza di questa e si esauriscano in un arco di tempo limitato.
- 2) Si distinguono le seguenti tipologie di eventi, rispettivamente disciplinate ai successivi articoli 22, 23 e 24:
 - a) manifestazioni temporanee a basso impatto,
 - b) manifestazioni temporanee a medio impatto,
 - c) manifestazioni temporanee ad alto impatto.

Art. 21 Disposizioni di carattere generale

- 1) Durante le manifestazioni a carattere temporaneo devono essere evitati, per quanto possibile, tutti i rumori inutili e non necessari, la produzione di schiamazzi e il disturbo causato dai partecipanti, anche ad evento concluso, e deve essere regolamentato l'afflusso e il deflusso delle persone, tenuto conto della posizione delle aree di parcheggio. I diffusori sonori, i generatori di corrente e le altre sorgenti sonore riferibili all'evento devono essere posizionati nei punti più lontani dai ricettori, evitando per quanto possibile un orientamento diretto verso questi.
- 2) Nel corso delle attività in deroga non si applicano i limiti assoluti e differenziali, né le penalizzazioni previste per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
- 3) Il Comune eseguirà l'attività di controllo, anche a seguito di specifiche segnalazioni. Potrà altresì richiedere all'organizzatore l'esecuzione di rilievi fonometrici nel corso dell'evento allo scopo di verificare la rumorosità emessa in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti.

Art. 22 Manifestazioni temporanee a basso impatto

- 1) Sono manifestazioni temporanee a basso impatto gli eventi che si svolgano nel rispetto dei limiti assoluti e differenziali previsti dal Piano di Classificazione Acustica e dal DPCM 14/11/1997, nei tempi di riferimento diurno e notturno.
- 2) Le manifestazioni temporanee a basso impatto possono svolgersi senza limitazioni al numero di eventi nel corso dell'anno solare e non richiedono alcun adempimento ai fini del presente Regolamento.

Art. 23 Manifestazioni temporanee a medio impatto

- 1) Le manifestazioni temporanee a medio impatto sono gli eventi che abbiano luogo nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) siano svolti nelle fasce orarie dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 23.00 (con estensione fino alle 24.00 il venerdì, il sabato e i prefestivi);
 - b) nel loro svolgimento non sia superato il limite di immissione di 70 dB(A), riferito ad un tempo di 30 minuti, in facciata al ricettore più esposto contenente ambienti abitativi ⁽⁶⁾;
 - c) nel caso di eventi organizzati all'interno di edifici composti da più unità immobiliari, negli ambienti abitativi ⁽⁶⁾ non pertinenti alla manifestazione, sia rispettato un limite di immissione di 55 dB(A) fino alle 23.00, di 50 dB(A) tra le 23.00 e le 24.00, da verificare nella condizione di finestre chiuse con riferimento ad un tempo di 30 minuti.
- 2) Per le manifestazioni a medio impatto organizzate all'interno di aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, individuate nella cartografia del Piano di Classificazione Acustica Comunale, è consentito un numero massimo di giornate di deroga **pari a 20**, computate per singolo ambito nel corso di un anno solare.
- 3) Le attività temporanee a medio impatto esercitate presso pubblici esercizi, quali attività di intrattenimento, piano bar, serate di musica dal vivo, diffusione musicale e attività a queste similari a supporto dell'attività principale, sono consentite nel rispetto delle seguenti condizioni.
 - a) Il numero massimo di giornate di deroga consentite è **pari a 15**, computate nel corso di un anno solare, comprese quelle organizzate da altri soggetti nello stesso ambito.
 - b) Il numero massimo di giornate di deroga consentite per uno stesso mese è pari a 3.
- 4) Le manifestazioni temporanee a medio impatto devono essere comunicate al Comune almeno **10 giorni prima** del loro svolgimento, compilando il modulo in ALLEGATO E a cura dell'organizzatore dell'evento, mediante il quale:
 - a) dichiarare la conformità della manifestazione ai requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1) del presente articolo, e comunicare il calendario degli eventi programmati, eventualmente aggiornabile,

⁽⁶⁾ Cfr. definizione di "ambiente abitativo", al punto 1) delle Definizioni in Allegato A.

- b) nominativo e recapito telefonico del responsabile delle attività rumorose o dell'organizzatore della manifestazione, il quale sarà garante del contenimento delle immissioni sonore nei confronti dei ricettori e degli orari di svolgimento dell'evento, risultando reperibile nel corso dello stesso.
- 5) Sono ammesse comunicazioni relative all'organizzazione di eventi programmati per più giorni, anche non consecutivi, purché nel rispetto delle condizioni stabilite ai commi 1), 2) e 3) che precedono.
- 6) Il Comune si riserva la facoltà di imporre prescrizioni o limitazioni allo svolgimento della manifestazione e di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della salute e della quiete pubblica, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti.
- 7) Copia della comunicazione della manifestazione, delle dichiarazioni prodotte e delle eventuali prescrizioni rilasciate dal Comune vanno conservate sul luogo di svolgimento dell'evento ed esibite ai competenti organi di controllo su richiesta degli stessi.
- 8) Su richiesta del Comune, la durata complessiva della manifestazione, nonché i relativi orari, vanno resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, come da facsimile ALLEGATO G, da apporsi a cura degli organizzatori in prossimità dell'area di svolgimento.

Art. 24 Manifestazioni temporanee ad alto impatto

- 1) Sono manifestazioni temporanee ad alto impatto, gli eventi che rientrano in una delle seguenti fattispecie:
 - a) manifestazioni non comprese tra quelle a basso o medio impatto, di cui agli articoli 22 e 23 che precedono,
 - b) eventi organizzati all'interno di aree naturali protette.
- 2) Ai fini dell'organizzazione di manifestazioni temporanee ad alto impatto, almeno **30 giorni** prima della data di previsto svolgimento deve essere trasmessa al Comune una specifica richiesta di deroga compilando il modulo in ALLEGATO F, corredato della seguente documentazione:
 - a) una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica, comprendente una dettagliata descrizione dell'evento in programma, le sorgenti sonore previste (compresi il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti, il sound-check, il numero di persone richiamato e il traffico indotto dall'evento), i ricettori maggiormente esposti alle immissioni acustiche, le misure di mitigazione che si intendano porre in atto, i livelli sonori attesi in facciata e/o all'interno degli ambienti abitativi ⁽⁷⁾ più esposti;
 - b) il cronoprogramma delle attività rumorose previste;

⁽⁷⁾ Cfr. definizione di "ambiente abitativo", al punto 1) delle Definizioni in Allegato A.

- c) nominativo e recapito telefonico del responsabile delle attività rumorose o dell'organizzatore della manifestazione, il quale sarà garante del contenimento delle immissioni sonore nei confronti dei ricettori e degli orari di svolgimento dell'evento, risultando reperibile nel corso dello stesso.
- 2) Prolungamenti degli orari di svolgimento della manifestazione oltre le **ore 24.00** potranno essere eventualmente autorizzati in relazione allo specifico contesto e alle motivazioni addotte dagli organizzatori.
- 3) Il Comune, valutate le motivazioni, rilascia (o eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga, indicando i limiti da rispettare, le misure necessarie a ridurre al minimo l'impatto verso terzi e il tempo di validità della deroga.
- 4) Copia della comunicazione della manifestazione, della documentazione prodotta e dell'autorizzazione rilasciata dal Comune devono essere conservate sul luogo di svolgimento dell'evento ed esibite ai competenti organi di controllo su richiesta degli stessi.
- 5) La durata complessiva della manifestazione, nonché i relativi orari, vanno resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, come da modulo ALLEGATO H, da apporsi a cura degli organizzatori in prossimità dell'area di svolgimento, almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività rumorose.

Art. 25 Esenzioni

- 1) Fermo restando il rispetto dei limiti di immissione stabiliti all'art. 23) per le attività temporanee a medio impatto, i seguenti eventi sono esentati dalla trasmissione della comunicazione in ALLEGATO E al Regolamento:
 - a) i comizi politici e sindacali, le manifestazioni commemorative pubbliche e le manifestazioni di beneficenza, qualora di durata non superiore a 4 ore, che si svolgano in periodo diurno (06.00-22.00);
 - b) le processioni religiose di qualsiasi professione, che si svolgano in periodo diurno (06.00-22.00);
 - c) le manifestazioni, anche se itineranti, di bande e gruppi musicali, se comprese nella fascia oraria 10.00 - 22.00;
 - d) le sfilate di carri allegorici, anche in deroga alle limitazioni del livello sonoro stabilite all'art. 23, se comprese nella fascia oraria 10.00 - 22.00;
 - e) eventi organizzati da scuole pubbliche e paritarie, che si svolgano in periodo diurno (06.00-22.00);
 - f) le seguenti manifestazioni previste all'interno delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo individuate nella cartografia del Piano di Classificazione Acustica Comunale:

-
-
-
-

- g) le manifestazioni sportive svolte presso “aree per attrezzature di interesse comune” e “attrezzature a parco, per il gioco e lo sport”, come censite nella cartografia del vigente Piano degli Interventi, se comprese nella fascia oraria 10.00 - 22.00.
 - h) I GREST, i centri estivi o attività a questi assimilabili, che operano senza scopo di lucro, indipendentemente dal numero di giorni, se comprese nella fascia oraria 10.00 - 20.00;
- 2) Le manifestazioni organizzate dal Comune sono esentate dagli adempimenti indicati agli articoli 23 e 24 che precedono.

TITOLO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 26 Rumori e suoni nelle abitazioni

- 1) All'interno delle abitazioni, l'utilizzo di elettrodomestici, radio, televisioni, dispositivi per la diffusione della musica e strumenti musicali per scopi non professionali non deve generare disturbo.
- 2) L'esecuzione di lavori edili o artigianali in proprio, all'interno dell'abitazione di residenza e/o su spazi esterni pertinenti a questa, è consentita nei giorni feriali tra le 8.00 e le 12.30 e le 14.00 e le 19.00, nei giorni festivi tra le 10.00 e le 12.00 e tra le 15.00 e le 19.00, adottando ogni precauzione utile a contenere il disturbo.

Art. 27 Segnalazioni di sirene e allarmi

- 1) È vietato l'uso improprio di segnalazioni sonore, sirene e campane.
- 2) Negli stabilimenti industriali l'uso di sirene è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00, per segnalare gli orari di inizio e termine dei turni di lavoro.
- 3) Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata.

Art. 28 Dispositivi acustici antifurto

- 1) Fermo restando quanto prescritto dal Codice della Strada, il segnale sonoro dei dispositivi antifurto dei veicoli non deve superare la durata complessiva di 3 minuti, ancorché intermittente.
- 2) Nel funzionamento del dispositivo d'allarme di un mezzo in sosta in luogo abitato, qualora sia accertata la violazione delle disposizioni del presente articolo e siano risultati vani i tentativi di rintracciare il proprietario/conducente, il veicolo potrà essere rimosso e condotto in un luogo di deposito. La restituzione del veicolo avverrà previo disinserimento e disattivazione del dispositivo di allarme acustico e pagamento delle spese di rimozione e deposito.
- 3) Il segnale sonoro dei dispositivi acustici antifurto a servizio di edifici non deve superare la durata complessiva di 15 minuti, ancorché intermittente. Contemporaneamente allo stesso deve attivarsi un segnale a luce lampeggiante di colore rosso o giallo visibile dall'esterno, collocato in posizione idonea a localizzare la provenienza dell'allarme.

Art. 29 Pubblici esercizi e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande

Fatte salve le misure per il rispetto dei limiti assoluti e differenziali, il titolare del pubblico esercizio o del circolo privato deve farsi carico di tutte le misure idonee a evitare che gli avventori del locale assumano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, sia nel locale che nelle immediate vicinanze della pertinenza esterna.

Art. 30 Macchine da giardinaggio

L'utilizzo di macchine da giardinaggio con motori elettrici e a scoppio è consentito:

- a) dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00;
- b) il sabato e i festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Art. 31 Pubblicità fonica

- 1) L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario è consentito:
 - a) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30, all'esterno dei centri abitati,
 - b) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30, all'interno dei centri abitati,
- 2) Fatte salve diverse disposizioni in materia, la pubblicità fonica è autorizzata dall'ente proprietario della strada all'esterno dei centri abitati, dal Sindaco del Comune al loro interno.
- 3) Relativamente alla pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge n. 130, del 24 aprile 1975.
- 4) La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune. Nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni interessati.
- 5) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti in ambiente esterno fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Art. 32 Dissuasori acustici per l'allontanamento di animali

- 1) Ai fini della tutela della popolazione, è vietato l'impiego di dissuasori acustici per l'allontanamento di animali da terreni coltivati a distanze inferiori a 300 m dalla perimetrazione dei centri abitati e a 100 m da singole abitazioni, escluse quelle in proprietà dei fruitori del servizio.
- 2) L'impiego dei suddetti dispositivi è consentito dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 21.00, per non più di 3 ore al giorno e con un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti, evitando che il diffusore sia orientato verso edifici destinati alla permanenza di persone.

- 3) L'installazione di dissuasori acustici per l'allontanamento di animali in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) che precedono può essere autorizzata dal Comune, previa presentazione di specifica istanza con allegata una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA).

Art. 33 Cannoni a onde d'urto per la difesa antigrandine

- 1) L'impiego di cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine è vietato a una distanza inferiore a 200 metri da edifici destinati alla permanenza di persone, esclusi quelli in uso ai fruitori del servizio.
- 2) L'utilizzo dei suddetti dispositivi è consentito dalle 6.00 del mattino alle 23.00 della sera, per una durata non superiore a 3 ore. Sono fatte salve eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile e incombente il rischio della caduta di grandine.
- 3) L'installazione di cannoni a onde d'urto per la difesa antigrandine in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) che precedono può essere autorizzata dal Comune, previa presentazione di specifica istanza con allegata una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA).

Art. 34 Botti, petardi e fuochi d'artificio da parte di privati

- 1) Fatte salve diverse disposizioni in materia riportate ai titoli precedenti e il rispetto delle norme di pubblica sicurezza, l'utilizzo di botti, petardi e fuochi d'artificio da parte di privati è vietato:
 - a) in tutti i luoghi in cui si svolgano manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico;
 - b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, uffici pubblici e ricoveri per animali (canili, gattili, ecc.), nonché entro una distanza di 200 m da tali strutture;
 - c) in tutte le vie, le piazze e le aree pubbliche, dove possano transitare o siano presenti persone;
 - d) al di fuori delle fasce orarie dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 23.00
 - e) per una durata superiore a 30 minuti.
- 2) Fatte salve diverse disposizioni, quanto stabilito al comma 1) che precede non si applica durante la notte fra il 31 dicembre ed il 1 gennaio.

Art. 35 Attività motoristiche

Le emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive, aviosuperfici, luoghi in cui si svolgano attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, sono disciplinate dal DPR n. 304 del 3 aprile 2001.

Art. 36 Altre sorgenti sonore

- 1) L'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, che non sia disciplinato dagli articoli precedenti è consentito nel territorio comunale:
 - a) dal 1 giugno al 30 settembre, dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30;
 - b) dal 1 ottobre al 31 maggio, dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.
- 2) Anche durante gli orari sopra stabiliti, dovrà essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo, in modo da non nuocere o arrecare molestia.

TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 37 Controlli

- 1) Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b) della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, della Legge n. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 447/1995;
 - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge n. 447/1995;
 - e) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge Quadro e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della stessa.
- 2) Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune si avvale di ARPAV.
- 3) Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento spetta in via principale alla Polizia Locale. L'accertamento delle violazioni spetta altresì a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
- 4) Per l'esame della documentazione tecnica il Comune può avvalersi della consulenza di un Tecnico Competente in Acustica.
- 5) Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo e quello di ARPAV, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscano fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente o dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

Art. 38 Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie.

- a) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, l'inottemperanza al provvedimento adottato dal Sindaco di cui all'art. 3), comma 5) del presente Regolamento è punita, ai sensi dell'art 10 comma 1 della Legge 26/10/1995 n. 447 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 20.000,00.
 - b) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite vigenti è punito, ai sensi dell'art. 10, comma 2), della Legge 26/02/1995 n. 447 con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 10.000,00.
 - c) Ai titolari delle attività temporanee eseguite senza la comunicazione di cui all'art. 23 o dell'autorizzazione in deroga di cui agli artt. 19 e 24 del Regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 20.000,00, ai sensi dell'art. 10 c.3 della Legge 26/02/1995 n.447.
 - d) Le violazioni alle disposizioni e alle prescrizioni per tutte le attività temporanee di cui agli art.li 19, 23 e 24 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a 516,00, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 10/05/1999 n. 21;
 - e) Per le violazioni alle restanti norme del presente Regolamento si applica, in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00;
- 2) Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981, n. 689.

TITOLO VI ENTRATA IN VIGORE

Art. 39 Norme transitorie e finali

- 1) Sono abrogate tutte le disposizioni impartite da Atti, Regolamenti e Ordinanze Comunali in contrasto con il presente Regolamento, precedenti l'entrata in vigore dello stesso.
- 2) Il Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico del Comune di _____ entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della Delibera di approvazione.
- 3) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento va fatto riferimento a tutte le disposizioni di legge gerarchicamente superiori, anche se non espressamente richiamate.

TITOLO VII ALLEGATI

ALLEGATO A Norme di riferimento, definizioni e valori limite da verificare nei procedimenti amministrativi

ALLEGATO B Comunicazione di subentro in attività esistente

ALLEGATO C Dichiarazione sostitutiva alla produzione di Documentazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DPR 19/10/2011, n. 227

ALLEGATO D Domanda di autorizzazione in deroga per cantieri ad alto impatto

ALLEGATO E Domanda di autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee a medio impatto

ALLEGATO F Domanda di autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee ad alto impatto

ALLEGATO G Avviso di svolgimento di manifestazione temporanea

ALLEGATO H Schema applicativo

ALLEGATO A

Norme di riferimento, definizioni e valori limite da verificare nei procedimenti amministrativi

NORME DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento disciplina le competenze del Comune in materia di inquinamento acustico, ai sensi dei seguenti riferimenti di legge.

- a) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 - *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 125, alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 254 del 30/10/1995, entrata in vigore il 29/12/1995.
- b) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 - *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 280 del 1/12/1997, entrato in vigore il 31/12/1997.
- c) MINISTERO DELL'AMBIENTE, DECRETO 16 marzo 1998 - *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 76 del 1/4/1998, ed entrato in vigore il 2/4/1998.
- d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 - *“Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”* - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 2 del 4/1/1999, entrato in vigore il 19/1/1999.
- e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 - *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”* - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 127 del 1/6/2004, entrato in vigore il 16/6/2004.
- f) DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 - *“Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 79 del 4/4/2017, entrato in vigore il 19/4/2017.
- g) LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 21 - *“Norme in materia di inquinamento acustico”*, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42/1999.

- h) DDG ARPAV n. 3/2008 - *“Approvazione delle Linee Guida per l'elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico, ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26/10/1995”*.

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni.

- 1) Ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità e utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgano le attività produttive.
- 2) Attività produttive: tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari ed i servizi di telecomunicazioni, come definite dall'art. 1, comma 1), lettera i) del DPR n. 160, del 7 settembre 2010.
Rientrano pertanto tra le attività produttive tutte quelle di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, e i pubblici esercizi.
- 3) Attività rumorosa: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o l'esecuzione di operazioni rumorose, percepibile al di fuori dell'area di pertinenza in cui si svolge, con conseguente produzione di inquinamento acustico.
- 4) Attività permanente: attività rumorosa stabilmente insediata in un'area, oppure che si svolga in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali.
- 5) Attività temporanea: attività rumorosa che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata a ubicazioni variabili di tipo provvisorio.
- 6) Cantieri edili, stradali o assimilabili: attività temporanee finalizzate alla realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, legittimati dalle abilitazioni di cui al TITOLO II del DPR 6 giugno 2001, n. 380 o da specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale e/o da Enti che abbiano potere giurisdizionale nell'ambito del territorio di questo comune.
- 7) Documentazione in materia di impatto acustico.
 - a) Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA): documento tecnico richiesto nella fase di progettazione di un'opera - ovvero nell'ambito del procedimento amministrativo di legittimazione della stessa - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui andrà a collocarsi (art. 8, comma 2 e comma 4, della Legge Quadro n. 447/1995 - DDG ARPAV n. 3/2008).
 - b) Valutazione di Impatto Acustico (VIA): documento tecnico richiesto al fine di valutare le emissioni sonore di sorgenti / attività già esistenti (DDG ARPAV n. 3/2008).

- c) Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA): documento tecnico predisposto al fine di stabilire se lo stato acustico di un'area sia idoneo alla realizzazione di determinati insediamenti. Per clima acustico si intende l'insieme dei livelli sonori riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato. (art. 8, comma 3, della Legge Quadro n. 447/1995 - DDG ARPAV n. 3/2008).
- 8) Fascia di pertinenza acustica stradale: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, entro la quale il DPR n. 142 del 30/3/2004 stabilisce i limiti di immissione del solo rumore del traffico veicolare.
- 9) Fascia di pertinenza acustica ferroviaria: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dalla mezzzeria dei binari esterni, entro la quale il DPR n. 459 del 18/11/1998 stabilisce i limiti di immissione del solo rumore del traffico ferroviario.
- 10) Impianti sportivi e ricreativi: gli impianti sportivi anche polifunzionali, le palestre, i palazzetti dello sport, le piscine, gli stadi e i campi da calcio, calcetto, baseball, softball, rugby e football americano, i campi da bocce e da tennis, le piste per atletica leggera, i bowling, i maneggi, i pattinodromi, i velodromi, gli ippodromi, le piste del ghiaccio, le aree per tiro a segno, a volo, con l'arco, le scuole di danza e di ballo, i cinema, i teatri, gli auditorium, i complessi museali e quanto a questi assimilabili.
- 11) Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- 12) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

$$L_{Aeq,T} = 10 \cdot \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2 ; $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); $p_0 = 20 \text{ mPa}$ è la pressione sonora di riferimento.

- 13) Livello di emissione (L_E): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica, da confrontare con i limiti di emissione.
- 14) Livello di rumore ambientale (L_A): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito

dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

- a) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a T_M (tempo di misura);
 - b) nel caso di limiti assoluti è riferito a T_R (tempo di riferimento).
- 15) Livello di rumore residuo (L_R): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", rilevato in assenza degli effetti della specifica sorgente disturbante, misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale, escludendo eventi sonori atipici.
- 16) Livello di rumore corretto (L_C): è definito dalla seguente relazione

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

- 17) Fattore correttivo (K_i): correzione in dB introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, il cui valore è di seguito indicato:
- a) per la presenza di componenti impulsive $K_I = 3$ dB
 - b) per la presenza di componenti tonali $K_T = 3$ dB
 - c) per la presenza di componenti in bassa frequenza $K_B = 3$ dB

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

- 18) Manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festivals, il lancio di fuochi d'artificio, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive e tutte quelle effettuate a qualsiasi altro titolo, assimilabili a quelle precedentemente elencate, che si svolgano in ambiente aperto, in strutture temporanee quali le tensostrutture, o comunque in edifici o strutture non predisposte e finalizzate allo scopo, che prevedano l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore.
- Sono, altresì, da considerare manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le attività esercitate presso pubblici esercizi, quali le attività di intrattenimento o di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e le attività a queste similari, che siano a supporto dell'attività principale licenziata o si svolgano nell'area di pertinenza di questa, che impieghino sorgenti sonore e si esauriscano in un arco di tempo limitato.
- 19) Opere: gli impianti, le infrastrutture e gli insediamenti adibiti ad attività produttive, ricreative o sportive, le postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le discoteche, i locali ad intrattenimento danzante, i pubblici esercizi, i circoli privati, le scuole da ballo e di musica, le infrastrutture stradali, ecc.
- 20) Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il periodo diurno, si è in presenza di rumore a tempo parziale, qualora la rumorosità persista per un tempo totale non superiore a un'ora. Qualora il tempo parziale sia

compreso in 1 h, il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq(A)}$, deve essere diminuito di 3 dB; se inferiore a 15 minuti, il $L_{eq(A)}$ deve essere diminuito di 5 dB.

- 21) Pubblici esercizi: alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili, di cui all'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) - (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).
- 22) Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa, le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici e le aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività, i siti sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, le aree territoriali edificabili già individuate dal vigente Piano degli Interventi.
- 23) Sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della Legge quadro n. 447/1995.
- 24) Sorgenti sonore fisse:
- a) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore;
 - b) le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole;
 - c) i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
 - d) i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- 25) Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel comma che precede.
- 26) Tempo di riferimento (T_R): periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
- 27) Tempo di osservazione (T_O): periodo di tempo compreso in T_R , nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
- 28) Tempo di misura (T_M): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
- 29) Titolo edilizio: atto amministrativo che autorizza l'esecuzione di interventi edilizi su un immobile, in conformità alle vigenti leggi urbanistiche e di sicurezza.

- 30) Valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga a un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 della Legge n. 447/1995.
- 31) Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge n. 447/1995.

Relativamente alla disciplina vigente in materia di requisiti acustici passivi degli edifici valgono le seguenti definizioni.

- 32) Intervento edilizio: una qualunque opera che modifichi un edificio esistente o che porti alla realizzazione di un nuovo edificio, indipendentemente dal carattere da essa rivestito, ossia dalla destinazione d'uso in essere o futura; per la definizione del tipo di intervento si fa riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.

VALORI LIMITE DA VERIFICARE NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Valori limite di emissione

Valori limite di emissione: massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurati nell'ambiente esterno in prossimità della sorgente stessa, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, con riferimento al livello di emissione (L_E).

I "valori limite di emissione" sono elencati nella Tabella B del DPCM 14/11/1997, discriminando tra le sei classi di destinazione d'uso adottate nella classificazione acustica del territorio comunale.

Tabella B: valori limite di emissione - L_{eq} in dB(A) (art. 2 del DPCM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione

Valori limite assoluti di immissione: massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente esterno nel funzionamento di più sorgenti sonore, misurati in prossimità dei ricettori con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale (L_A).

I "valori limite assoluti di immissione" sono riportati nella Tabella C del DPCM 14/11/1997, discriminando tra le sei classi di destinazione d'uso adottate nella classificazione acustica del territorio comunale.

Tabella C: valori limite di immissione - L_{eq} in dB(A) (art. 3 del DPCM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45

III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Classificazione del territorio comunale

I valori limite di emissione e i valori limite assoluti di immissione stabiliti nell'articolo che precede sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella seguente tabella.

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1 del DPCM 14/11/1997)

<u>CLASSE I aree particolarmente protette</u> : rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<u>CLASSE II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</u> : rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali.
<u>CLASSE III aree di tipo misto</u> : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
<u>CLASSE IV aree di intensa attività umana</u> : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<u>CLASSE V aree prevalentemente industriali</u> : rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<u>CLASSE VI aree esclusivamente industriali</u> : rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Valori di attenzione

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti a un'ora, i valori della tabella C di cui all'art. 3 del DPCM 14/11/1997, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C di cui all'art. 3 del DPCM 14/11/1997. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Valori di qualità

I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella seguente tabella.

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7 del DPCM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite assoluti di immissione

Valori limite differenziali di immissione: massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente abitativo, determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale (L_A) e quello del rumore residuo (L_R).

Vanno verificati all'interno degli edifici, esclusi quelli in cui si svolgono attività produttive (salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si esercitano le attività produttive stesse), in ambienti

destinati alla permanenza di persone o comunità e utilizzati per le diverse attività umane, sia a finestre aperte che a finestre chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.

L'art. 4 del DPCM 14/11/1997 stabilisce che i "valori limite differenziali di immissione" non debbano superare i 5 dB in periodo diurno e i 3 dB in periodo notturno, indipendentemente dalla classificazione acustica del territorio comunale.

La precedente disposizione non si applica, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, nel caso in cui il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) di giorno e a 40 dB(A) di notte.

Nella condizione di finestre chiuse le suddette soglie di non applicabilità scendono a 35 dB(A) durante il periodo diurno e a 25 dB(A) durante il periodo notturno.

I limiti differenziali di immissione non si applicano nelle aree collocate nella classe VI dai piani comunali di classificazione acustica e inoltre alla rumorosità prodotta da:

- a) infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime,
- b) attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali,
- c) servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Impianti a ciclo produttivo continuo

Il decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996 disciplina l'applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo, ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.

Per "impianto a ciclo produttivo continuo esistente" si intende quello in esercizio, o autorizzato all'esercizio, o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del DM 11/12/1996.

Al fine di usufruire della deroga dall'applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo, ai sensi dell'art. 3 del DM 11 dicembre 1996, il gestore dell'impianto a ciclo produttivo continuo esistente deve dimostrare che:

- a) l'attività sia pregressa alla data del 26 dicembre 1996,
- b) l'attività rientri in almeno una delle definizioni a) e b) dell'art. 2 del DM 11 dicembre 1996,
- c) l'attività rispetti i valori assoluti di immissione relativi alla classificazione acustica del territorio comunale,
- d) il gestore abbia trasmesso "al competente ufficio comunale apposita certificazione redatta con le modalità e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15" che attesti il rispetto del disposto di cui all'art. 3 comma 1 dello stesso DM, così come previsto dal medesimo decreto all'art. 4, comma 5.

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare

Il DPR n. 142 del 30/3/2004 stabilisce i limiti massimi al rumore da traffico stradale, in funzione del caso si tratti di infrastrutture esistenti oppure di nuova realizzazione, del tipo di arteria ai sensi del Codice della Strada (A, B, C, D, E oppure F secondo la classificazione dell'art. 2 del decreto Legislativo n. 285/1992), della distanza, del tipo di ricettore e del periodo di esposizione.

Le seguenti tabelle specificano i limiti di immissione imposti al rumore del traffico stradale per i vari tipi di strada, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica.

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 1 (strade di nuova realizzazione)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5/11/2001)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 2 (strade esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamento e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55

D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

Nel caso di fasce suddivise in due parti, la prima più vicina all'infrastruttura è denominata "fascia A", mentre la seconda più distante è identificata come "fascia B".

In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi di mitigazione per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del DPR n. 142/2004 sono a carico del titolare del titolo abilitativo edilizio.

Nei casi di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, anche in affiancamento o sostituzione di viabilità esistenti, o dell'ampliamento in sede di strade in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del DPR n. 142/2004 sono a carico del titolare del titolo abilitativo edilizio, se rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo della nuova opera, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione già previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) dello stesso decreto.

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario

Il DPR n. 459 del 18/11/1998 stabilisce le norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.

Le disposizioni del DPR n. 459/1998 si applicano alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti e alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti, e alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Il suddetto decreto fissa i limiti massimi al rumore da traffico ferroviario, in funzione della distanza, del tipo di ricettore e del periodo di esposizione, differenziando tra infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione.

Le seguenti tabelle specificano i limiti di immissione imposti al rumore del traffico ferroviario per i vari tipi di infrastrutture, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica, in relazione al tipo di ricettore e al periodo di esposizione.

Tipo ricettore	Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con $v \leq 200$ km/h				Infrastrutture di nuova realizzazione con $v > 200$ km/h	
	Fascia A (100 m)		Fascia B (150 m)		Fascia unica 250 m ^(*)	
	giorno	notte	giorno	notte	giorno	notte
Scuole	50	-	50	-	50	-
Altri ric. sensibili	50	40	50	40	50	40
Altri ricettori	70	60	65	55	65	55

(*) Il corridoio di studio può essere esteso fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo

Nel caso di fasce suddivise in due parti, la prima più vicina all'infrastruttura è denominata "fascia A", mentre la seconda più distante è identificata come "fascia B".

Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 del DPR n. 459/1998 sono a carico del titolare del titolo abilitativo edilizio rilasciato per aree all'interno delle fasce di pertinenza acustica ferroviaria.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

ALLEGATO B - Comunicazione di subentro in attività esistente

Marca da
bollo o dich.
di esenzione

Al Comune di
PEC:
Ufficio

Comunicazione di subentro in attività esistente

Dichiarazione sostitutiva alla produzione di

Documentazione Previsionale di Impatto Acustico o Valutazione di Impatto Acustico
(art. 7, c.4, del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ prov. _____
il _____ residente a _____ prov. _____ in via _____
n. _____ in qualità di _____ della
ditta _____ con sede legale a _____ prov. _____
via _____ n. _____ CF _____ P.iva _____
PEC _____

COMUNICA

ai sensi dell'art. 7, c.4, del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, di subentrare
nell'attività esistente _____ situata
in via _____ n. _____ a _____ prov. _____

A tal fine, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dall'art.76 del medesimo decreto,

DICHIARA

il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'attività precedente ha depositato presso il Comune specifica DPIA (o VIA), datata _____, a distanza di non più di 5 anni e la relativa istruttoria si è conclusa positivamente;
- b) la nuova gestione non modifica elementi che possano influire sulle emissioni sonore, quali ad esempio le dimensioni dell'edificio e degli spazi utilizzati, l'impiantistica e gli orari di esercizio;
- c) non sono sopraggiunti nuovi ricettori.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 76/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. (L'informativa estesa è rinvenibile sul sito del Comune di)

Luogo, data, e firma leggibile

Il titolare dell'attività

Il Tecnico Competente in Acustica

Laddove la sottoscrizione non avvenga con firma digitale o in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità dei sottoscrittori (art. 38, D.P.R. 445/00).

ALLEGATO C - Dichiarazione sul rispetto dei limiti di inquinamento acustico assoluti e differenziali

Marca da
bollo o dich.
di esenzione

Al Comune di
PEC:
Ufficio

Dichiarazione sul rispetto dei limiti di inquinamento acustico assoluti e differenziali
Dichiarazione sostitutiva alla produzione di Documentazione Previsionale di Impatto Acustico

ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DPR 19/10/2011, n. 227

(art. 9, c.4, del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ prov. _____
il _____ residente a _____ prov. _____ in via _____
_____ n. _____ in qualità di _____ della
ditta _____ con sede legale a _____ prov. _____
via _____ n. _____ CF _____ P.iva _____
_____ PEC _____

- visto l'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico",
- visto l'art. 4, comma 2 del DPR 19 ottobre 2011, n. 227 - "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122",
- visto l'art. 9, c.4, del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico,

relativamente all'attività _____

situata a _____ prov. _____ via _____ n. _____

consistente in (descrizione dell'attività e dell'impiantistica installata) _____

ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dall'art.76 del medesimo decreto,

DICHIARA

Che l'attività non comporterà emissioni sonore in grado di superare i limiti normativi assoluti e differenziali previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale e dal DPCM 14/11/1997.

Si impegna altresì a comunicare prontamente ogni variazione dell'attività che possa comportare la variazione dell'impatto acustico indotto dall'attività, o che possa invalidare la presente dichiarazione.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 76/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. (L'informativa estesa è rinvenibile sul sito del Comune di)

Luogo, data, e firma leggibile

Laddove la sottoscrizione non avvenga con firma digitale o in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38, D.P.R. 445/00).

ALLEGATO D - Domanda di autorizzazione in deroga per cantieri ad alto impatto

Marca da bollo o dich. di

Al Comune di
PEC:
Ufficio

Domanda di autorizzazione in deroga per cantieri ad alto impatto

(art. 19, c. 2, del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico)

(Da presentare almeno 30 gg prima dell'inizio del cantiere compilata in ogni sua parte)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ prov. _____
il _____ residente a _____ prov. _____ in via _____
n. _____ in qualità di _____ della
ditta _____ con sede legale a _____ prov. _____
via _____ n. _____ CF _____ P.iva _____
PEC _____

Ai fini dell'attivazione di un cantiere

- ☐ edile o assimilabile
 - ☐ stradale o assimilabile
 - ☐ altro (specificare) _____
- presso (via e luogo) _____
finalizzato alla realizzazione delle seguenti opere _____

legittimate da (PdC, SCIA, CILA, ecc.) _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/1995, del DPCM 14/11/1997 e dell'art. 7 della LR n. 21/1999

- ☐ deroga ai limiti di orario di cui all'art. 16, c. 2, lett. b), del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico.
- ☐ deroga ai limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale e dal DPCM 14/11/1997.

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 del medesimo decreto,

DICHIARA

- che le attività di cantiere si svolgeranno
dal giorno (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____

all'interno delle seguenti fasce orarie

nei giorni _____	dalle ore _____	alle ore _____,
nei giorni _____	dalle ore _____	alle ore _____,
nei giorni _____	dalle ore _____	alle ore _____,
nei giorni _____	dalle ore _____	alle ore _____,
nei giorni _____	dalle ore _____	alle ore _____,
nei giorni _____	dalle ore _____	alle ore _____;

- che il capocantiere è _____ recapito telefonico _____;

- di aver preso visione e rispettare quanto riportato all'art. 17 del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, in particolare che "i macchinari più rumorosi saranno preferibilmente utilizzati nelle ore centrali della mattina e del pomeriggio, comunque all'interno degli orari riportati all'art. 16, comma 2), lettera b) o dall'autorizzazione in deroga, utilizzando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro utilizzo (ad esempio: carterature, mirati posizionamenti in cantiere, ecc.). Si dovrà cercare di evitare la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose, limitando l'accensione dei macchinari all'effettivo tempo di utilizzo. Le sorgenti caratterizzate da emissioni direttive andranno preferibilmente collocate in posizioni tali da non incidere direttamente o per riflessione primaria verso i ricettori più esposti. Andranno inoltre evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi alle attività lavorative del cantiere";

- che copia della presente richiesta e dei relativi allegati sarà conservata sul luogo ove viene svolta l'attività.

Allega:

DPIA redatta da Tecnico Competente in Acustica, comprendente

- informazioni riguardanti i macchinari di prevista utilizzazione e la relativa potenza sonora (o livello equivalente a specifica distanza) precisando le fonti utilizzate,
- le lavorazioni previste e il cronoprogramma delle attività di cantiere,
- le previsioni del Piano di Classificazione Acustica Comunale per lo specifico contesto,
- la stima dei livelli sonori previsti in corrispondenza ai ricettori più esposti all'impatto acustico,
- le misure di mitigazione che si intenda attuare ai fini del contenimento delle emissioni sonore del cantiere.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 76/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. (L'informativa estesa è rinvenibile sul sito del Comune di)

Luogo, data, e firma leggibile

Laddove la sottoscrizione non avvenga con firma digitale o in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità dei sottoscrittori (art. 38, D.P.R. 445/00).

ALLEGATO E - Comunicazione dello svolgimento di manifestazione temporanea a medio impatto

Marca da bollo o dich. di

Al Comune di
PEC:
Ufficio

Comunicazione dello svolgimento di manifestazione temporanea a medio impatto

(art. 23, c. 4, del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico)

(Da presentare almeno 10 gg prima dell'inizio della manifestazione compilata in ogni sua parte)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ prov. _____
il _____ residente a _____ prov. _____ in via _____
n. _____ in qualità di _____ della
ditta _____ con sede legale a _____ prov. _____
via _____ n. _____ CF _____ P.iva _____
PEC _____

COMUNICA

lo svolgimento della manifestazione temporanea _____
presso (via e luogo) _____

Ai fini dell'attivazione di un cantiere

- ☐ edile o assimilabile
- ☐ stradale o assimilabile
- ☐ altro (specificare) _____

presso (via e luogo) _____

finalizzato alla realizzazione delle seguenti opere _____

legittimate da (PdC, SCIA, CILA, ecc.) _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/1995, del DPCM 14/11/1997 e dell'art. 7 della LR n. 21/1999

- ☐ deroga ai limiti di orario di cui all'art. 16, c. 2, lett. b), del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico.
- ☐ deroga ai limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale e dal DPCM 14/11/1997.

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 del medesimo decreto,

DICHIARA

- che le attività di cantiere si svolgeranno:

dal giorno (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____

all'interno delle seguenti fasce orarie

nei giorni _____	dalle ore _____	alle ore _____,
nei giorni _____	dalle ore _____	alle ore _____,
nei giorni _____	dalle ore _____	alle ore _____,
nei giorni _____	dalle ore _____	alle ore _____,
nei giorni _____	dalle ore _____	alle ore _____,
nei giorni _____	dalle ore _____	alle ore _____;

- che il capocantiere è _____ recapito telefonico _____;

- di aver preso visione e rispettare quanto riportato all'art. 17 del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, in particolare che "i macchinari più rumorosi saranno preferibilmente utilizzati nelle ore centrali della mattina e del pomeriggio, comunque all'interno degli orari riportati all'art. 16, comma 2), lettera b) o dall'autorizzazione in deroga, utilizzando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro utilizzo (ad esempio: carterature, mirati posizionamenti in cantiere, ecc.). Si dovrà cercare di evitare la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose, limitando l'accensione dei macchinari all'effettivo tempo di utilizzo. Le sorgenti caratterizzate da emissioni direttive andranno preferibilmente collocate in posizioni tali da non incidere direttamente o per riflessione primaria verso i ricettori più esposti. Andranno inoltre evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi alle attività lavorative del cantiere";

- che copia della presente richiesta e dei relativi allegati sarà conservata sul luogo ove viene svolta l'attività.

Allega:

DPIA redatta da Tecnico Competente in Acustica, comprendente

- informazioni riguardanti i macchinari di prevista utilizzazione e la relativa potenza sonora (o livello equivalente a specifica distanza) precisando le fonti utilizzate,
- le lavorazioni previste e il cronoprogramma delle attività di cantiere,

- le previsioni del Piano di Classificazione Acustica Comunale per lo specifico contesto,
- la stima dei livelli sonori previsti in corrispondenza ai ricettori più esposti all'impatto acustico,
- le misure di mitigazione che si intenda attuare ai fini del contenimento delle emissioni sonore del cantiere.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 76/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. (L'informativa estesa è rinvenibile sul sito del Comune di)

Luogo, data, e firma leggibile

Laddove la sottoscrizione non avvenga con firma digitale o in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità dei sottoscrittori (art. 38, D.P.R. 445/00).

ALLEGATO F – Richiesta di autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanea ad alto impatto.

MARCA DA BOLLO O ESENZIONE

Al Comune di
PEC:
Ufficio

Richiesta di autorizzazione in deroga per manifestazione temporanea ad alto impatto

(Art. 24 c.2 Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ in via _____
in qualità di _____ della ditta _____
sede legale in _____ via _____
CF _____ P.iva _____ PEC _____

Chiede autorizzazione in deroga per lo svolgimento dell'attività temporanea

con sede in via / luogo _____
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al gg/mm/aa) _____

Alla presente richiesta di autorizzazione si allega:

- a) Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica, comprendente: una dettagliata descrizione dell'evento in programma, sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica, comprendente una dettagliata descrizione dell'evento in programma, le sorgenti sonore previste (compresi il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti, il sound-check, il numero di persone richiamato e il traffico indotto dall'evento), i ricettori maggiormente esposti alle immissioni acustiche, le misure di mitigazione che si intendano porre in atto, i livelli sonori attesi in facciata e/o all'interno degli ambienti abitativi più esposti;
- cronoprogramma delle attività rumorose previste;
- nominativo e recapito telefonico del responsabile delle attività rumorose o dell'organizzatore della manifestazione, il quale sarà garante del contenimento delle immissioni sonore nei confronti dei ricettori e degli orari di svolgimento dell'evento, risultando reperibile nel corso dello stesso.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 76/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. (L'informativa estesa è rinvenibile sul sito del Comune di)

Luogo, data, e firma leggibile

Laddove la sottoscrizione non avvenga con firma digitale o in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità dei sottoscrittori (art. 38, D.P.R. 445/00).

Riservato all'ufficio

IN NEGA L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER I SEGUENTI MOTIVI

Prescrizioni: _____

ALLEGATO G - Avviso di svolgimento di manifestazione temporanea

**AVVISO DI SVOLGIMENTO DI
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA**

SI COMUNICA CHE

NEI GIORNI _____

DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

E DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

PRESSO _____

SI SVOLGERÀ LA MANIFESTAZIONE _____

ALLEGATO H: SCHEMA APPLICATIVO

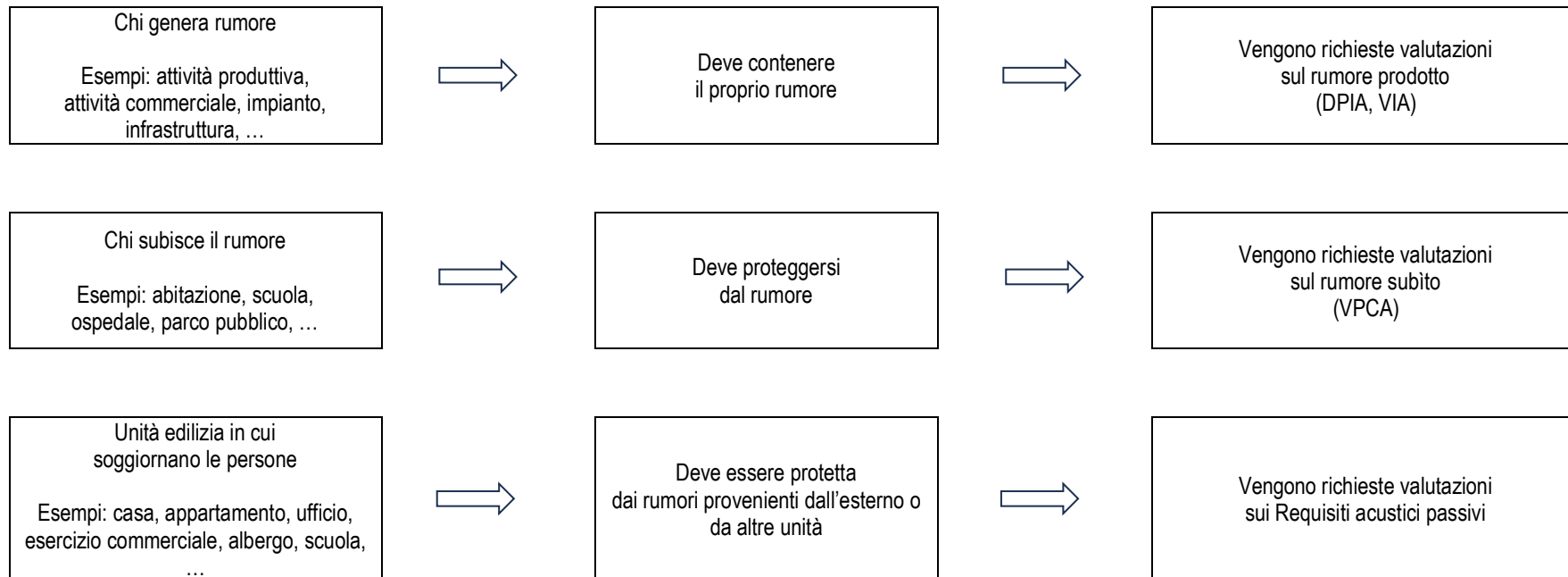
Nel presente schema si riassumono le procedure ed i documenti previsti dal "Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico" raggruppati per tipo di insediamento e per evento, con lo scopo di aiutare il tecnico (interno o esterno al Comune) ad orientarsi.

Per tutti i dettagli si rimanda al citato Regolamento che resta l'unico riferimento.

Si ricorda il significato degli acronimi utilizzati in questo Regolamento:

DPIA	Documentazione previsionale di impatto acustico
VIA	Valutazione di impatto acustico. Può essere inteso come collaudo acustico
VPCA	Valutazione previsionale di clima acustico

In generale



**Insedimenti
civili, produttivi e infrastrutturali**

Insedimento	Evento	Documenti da presentare e note	Articoli
Abitazione	Progetto di: costruzione, demolizione e costruzione, ampliamento, cambiamento di destinazione d'uso	Al progetto va allegata la VPCA	13-16
		Vedere "Requisiti acustici passivi"	→
	Inizio lavori di costruzione	Vedere "Cantieri"	→
	Fine dei lavori o rilascio della agibilità	Vedere "Requisiti acustici passivi"	→
Scuola Ospedale Casa di cura	Progetto di: costruzione, demolizione e costruzione, ampliamento, cambiamento di destinazione d'uso	Al progetto va allegata la VPCA	13-16
		Al progetto va allegata la DPIA	7-10
		Vedere "Requisiti acustici passivi"	→
	Inizio lavori di costruzione	Vedere "Cantieri"	→
	Fine dei lavori di costruzione o rilascio della agibilità	Il Comune può chiedere un collaudo acustico (VIA) di quanto realizzato (una volta che questo sia a regime)	11-12
		Vedere "Requisiti acustici passivi"	→
	Inserimento di nuovi impianti rumorosi	Al progetto va allegata la DPIA	7-10
	Presunto superamento dei limiti di rumore (segnalazioni sulla rumorosità)	Il Comune può chiedere la VIA	11-12
		Il Comune può chiedere la verifica da parte di Arpav	37
Attività commerciale Pubblico esercizio Discoteca Circolo privato Impianto sportivo e ricreativo	Progetto di: costruzione, demolizione e costruzione, ampliamento, cambiamento di destinazione d'uso	Al progetto va allegata la DPIA	7-10
		Vedere "Requisiti acustici passivi degli edifici"	→
	Inizio lavori di costruzione	Vedere "Cantieri"	→
	Fine dei lavori di costruzione o rilascio della agibilità	Il Comune può chiedere un collaudo acustico (VIA) di quanto realizzato (una volta che questo sia a regime)	11-12
		Vedere punto relativo alla "Requisiti acustici passivi degli edifici"	→
	Inserimento di nuovi impianti rumorosi	Al progetto va allegata la DPIA	7-10
	Richiesta di rilascio di licenza, subentro	Inviare al Comune la DPIA	7-10
	Attività temporanea	Vedere "Manifestazioni temporanee"	→
	Presunto superamento dei limiti di rumore (segnalazioni sulla rumorosità)	Il Comune può chiedere la VIA	11-12
		Il Comune può chiedere la verifica da parte di Arpav	37

Insedimento	Evento	Documenti da presentare e note	Articoli
Impianto Attività produttiva	Progetto di: costruzione, demolizione e costruzione, ampliamento, cambiamento di destinazione d'uso	Al progetto va allegata la DPIA Per gli uffici, vedere "Requisiti acustici passivi degli edifici"	7-10 →
	Inizio lavori di costruzione	Vedere "Cantieri"	→
	Fine dei lavori di costruzione o rilascio della agibilità	Il Comune può chiedere un collaudo acustico (VIA) di quanto realizzato (una volta che questo sia a regime) Per gli uffici, vedere "Requisiti acustici passivi degli edifici"	11-12 →
	Inserimento di nuovi impianti rumorosi	Al progetto va allegata la DPIA	7-10
	Richiesta di rilascio di licenza, subentro	Inviare al Comune la DPIA	7-10
	Presunto superamento dei limiti di rumore (segnalazioni sulla rumorosità)	Il Comune può chiedere la VIA Il Comune può chiedere la verifica da parte di Arpav	11-12 37
Progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale	Progetto di: costruzione, demolizione e costruzione, ampliamento, cambiamento di destinazione d'uso	Al progetto va allegata la DPIA	7-10
	Inizio lavori di costruzione	Vedere "Cantieri"	→
	Fine dei lavori di realizzazione o rilascio della agibilità	Il Comune può chiedere un collaudo acustico (VIA) di quanto realizzato (una volta che questo sia a regime)	11-12
	Inserimento di nuovi impianti rumorosi	Al progetto va allegata la DPIA	7-10
	Verifica dello stato attuale	Il Comune può chiedere la VIA	11-12
	Presunto superamento dei limiti di rumore (segnalazioni sulla rumorosità)	Il Comune può chiedere la VIA Il Comune può chiedere la verifica da parte di Arpav	11-12 37
Strada Ferrovia Aeroporto Elipporto	Progetto di realizzazione, modifica, potenziamento	Al progetto va allegata la DPIA	7-10
	Inizio lavori di costruzione	Vedere "Cantieri"	→
	Fine dei lavori di realizzazione	Il Comune può chiedere un collaudo acustico (VIA) di quanto realizzato (una volta che questo sia a regime)	→
	Verifica dello stato attuale	Il Comune può chiedere la VIA	11-12
	Presunto superamento dei limiti di rumore (segnalazioni sulla rumorosità)	Il Comune può chiedere la VIA Il Comune può chiedere la verifica da parte di Arpav	11-12 37

**Requisiti acustici passivi
degli edifici**

Per edifici adibiti a:

- residenza
- uffici
- alberghi
- ospedali o case di cura
- attività scolastiche
- attività ricreative o di culto
- attività commerciali

Evento	Documenti da presentare e note	Articoli
Progetto	Riferimento: D.P.C.M. 5/12/1997	→
Inizio lavori di costruzione	Vedere "Cantieri"	→
Fine dei lavori o rilascio della agibilità	Riferimento: D.P.C.M. 5/12/1997	→

**Cantieri
edili, stradali o assimilabili**

Evento	Documenti da presentare e note	Articoli
Cantiere a basso impatto	Nessun documento da presentare	18 (16-19)
	Indicazioni nel cartello di cantiere	17 (16-19)
Cantiere ad alto impatto	Deve essere richiesta deroga per attività temporanea da cantiere ad alto impatto	19 (16-19)
	Indicazioni nel cartello di cantiere	17 (16-19)
Presunto superamento dei limiti di rumore (segnalazioni sulla rumorosità)	Il Comune può chiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici	37

**Manifestazioni temporanee
in luogo pubblico o aperto al pubblico**

Evento	Documenti da presentare e note	Articoli
Attività temporanea a basso impatto	Nessuno	22 (20-25)
Attività temporanea a medio impatto	L'organizzatore comunica la manifestazione al Comune	23 (20-25)
Attività temporanea ad alto impatto	L'organizzatore deve richiedere una deroga per manifestazione ad alto impatto	24 (20-25)
Manifestazione temporanea socialmente rilevante o organizzata dal Comune	È una Attività temporanea (vd qui sopra) In alcuni casi gode di procedure semplificate o di limiti diversi	25 (20-25)
Presunto superamento dei limiti di rumore (segnalazioni sulla rumorosità)	Il Comune può chiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici	37

